

# Studio Crabilli & Monari Srl

*Dott.ssa Rina Crabilli  
Dott.ssa Licia Monari*

*Rag. Simona Cavicchi  
Dott. Giuseppe De Lillo  
Dott.ssa Linda Furlan  
Dott.ssa Valentina Muzzioli  
Dott.ssa Serena Tinarelli  
Dott. Vincenzo Valente*

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Bologna, li 22 febbraio 2018**

**CIRCOLARE N. 10**

**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) - SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA.**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Estensione della fatturazione elettronica</b>	<p>Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Il nuovo obbligo è introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;</li><li>• in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.</li></ul> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p> <p><b>Soggetti esonerati</b></p> <p>Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;</li><li>• regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.</li></ul> <p><b>Modalità di trasmissione</b></p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

segue	<p>Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.</p> <p>Il soggetto emittente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• operare direttamente sul Sistema;</li><li>• avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.</li></ul> <p>Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.</p> <p><b>Abolizione della comunicazione dati fatture</b></p> <p>Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;</li><li>• la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.</li></ul> <p><b>Regime sanzionatorio</b></p> <p>Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).</p> <p>Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.</p> <p><b>Comunicazione delle operazioni transfrontaliere</b></p> <p>A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).</p> <p>Non sono oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati delle bollette doganali ricevute;</li><li>• i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.</li></ul> <p>La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.</p> <p>In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-<i>quater</i> dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;</li><li>• 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.</li></ul>
-------	--

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p>segue</p>	<p><b>Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori</b></p> <p>Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza <i>online</i> a favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esercenti arti e professioni;</li><li>• imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.</li></ul> <p>Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;</li><li>• una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;</li><li>• le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.</li></ul> <p><b>Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti</b></p> <p>A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.</p> <p>Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).</p> <p>La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p>
<p><b>Super-ammortamenti - Proroga</b></p>	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ordine risulti accettato dal venditore;</li><li>• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <p>Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);</li></ul> <p>sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.</p>
<p><b>Iper-ammortamenti - Proroga</b></p>	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ordine risulti accettato dal venditore;</li><li>• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p>segue</p>	<p><b>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</b></p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sistemi di gestione della <i>supply chain</i> finalizzata al <i>drop shipping</i> nell'e-commerce;</li><li>• <i>software</i> e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;</li><li>• <i>software</i>, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi <i>on-field</i> e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi <i>on-field</i>).</li></ul> <p><b>Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento</b></p> <p>Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.</p>
<p><b>Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</b></p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.</p> <p><b>Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio</b></p> <p>A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.</p> <p>L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.</p> <p>Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.</p> <p><b>Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p> <p>A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.</p> <p>Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Abolizione della scheda carburante</b></p> <p>In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di</p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot, 34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p>segue</p>	<p>carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</p> <p><b>Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti</b></p> <p>Viene modificato l'art. 19-<i>bis</i>1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Deducibilità del costo del carburante</b></p> <p>Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-<i>bis</i> dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p>
<p><b>Tax free shopping - Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica</b></p>	<p>Viene modificato l'art. 4-<i>bis</i> del DL 193/2016, rinviando dall'1.1.2018 all'1.9.2018 l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "tax free shopping".</p> <p>Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.</p>
<p><b>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Riapertura</b></p> <p>segue</p>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-<i>bis</i> del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li><li>• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).</li></ul> <p><b>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</b></p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalu-</p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

	<p>tazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
<p><b>Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica</b></p>	<p>Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>L'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;</li> <li>• nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.</li> </ul> <p><b>Somme escluse dal reddito</b></p> <p>I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.</p> <p>Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.</p> <p>Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è indipendente dal loro ammontare;</li> <li>• non rientra nel suddetto <i>plafond</i> di 10.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).</p>
<p><b>Cedolare secca</b></p>	<p>Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.</p>
<p><b>Controllo preventivo delle compensazioni</b></p>	<p>Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p> <p>Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</b> <i>segue</i></p>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.</p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

	<p>Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.</p> <p>Nell'ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a concorrenza dell'ammontare del debito iscritto a ruolo;</li><li>• per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.</li></ul> <p>Decorsi i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.</p> <p>Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le suddette novità operano dall'1.3.2018.</p>
<b>Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento</b>	<p>A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.</p>
<b>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico</b>	<p>Per effetto della nuova lett. d-bis) dell'art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;</li><li>• eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.</li></ul>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione</b>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.</p>
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote</b>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p><b>Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari</b></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• finestre comprensive di infissi;</li><li>• schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al D.Lgs. 311/2006).</li></ul> <p><b>Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale</b></p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;</li></ul>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:<ul style="list-style-type: none"><li>– impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;</li><li>– con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;</li></ul></li><li>• nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</li></ul> <p>Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.</p> <p><b>Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili</b></p> <p>Sostituendo il co. 2-<i>bis</i> dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;</li><li>• fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.</li></ul> <p><b>Acquisto e posa di micro-cogeneratori</b></p> <p>La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;</li><li>• sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;</li><li>• fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.</li></ul> <p>Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p> <p><b>Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione</b></p> <p>Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;</li><li>• agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li></ul>
<p><b>Interventi di riqualificazione</b></p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e</p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p><b>energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione</b></p>	<p>rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;</li><li>• oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);</li><li>• sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</li></ul> <p><b>Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018</b></p> <p>Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).</p>
<p><b>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</b></p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";</li><li>• del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.</li></ul> <p><b>Limite massimo di spesa</b></p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>
<p><b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione</b></p> <p><i>segue</i></p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p><b>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</b></p> <p>A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;</li><li>• sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.</li></ul> <p><b>Soggetti che possono cedere la detrazione spettante</b></p> <p>La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");</li><li>• dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.</li></ul> <p><b>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</b></p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,</li></ul>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot, 34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovvero ad altri soggetti privati,</li> </ul> <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p><b>Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali</b></p>	<p>È prevista una nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,</li> <li>• in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-<i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto,</li> </ul> <p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.</p> <p><b>Misura della detrazione</b></p> <p>In tal caso, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;</li> <li>• dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.</li> </ul> <p><b>Ripartizione della detrazione</b></p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p><b>Limite massimo di spesa</b></p> <p>L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p>
<p><b>Detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica - Ampliamento dei soggetti beneficiari</b></p>	<p>Le detrazioni di cui ai commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>sexies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;</li> <li>• agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li> </ul>
<p><b>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) - Proroga</b></p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “<i>bonus mobili</i>”), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.</p>
<p><b>Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione</b></p>	<p>È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti</p>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

<p><b>IRPEF (c.d. “bonus verde”)</b></p>	<p>comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul> <p>Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.</p> <p><b>Tipologie di immobili agevolati</b></p> <p>Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su unità immobiliari ad uso abitativo;</li> <li>• sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.</li> </ul> <p><b>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</b></p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;</li> <li>• deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</li> </ul>
<p><b>Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%</b></p>	<p>A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).</p>
<p><b>Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%</b></p>	<p>A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).</p> <p><b>Limite di importo</b></p> <p>Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.</p> <p><b>Spese sostenute per familiari a carico</b></p> <p>Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).</p>
<p><b>Credito d’imposta per la formazione 4.0</b></p> <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p>	<p>Viene previsto, per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>Sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”.</p> <p>Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018.</p> <p>Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p><b>Misura dell’agevolazione</b></p> <p>Il credito d’imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipen-</li> </ul>

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

	<p>dente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.</li> </ul> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<b>Contributi per l'acquisto di nuovi televisori</b>	<p>Nell'ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-<i>quinquies</i> co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.</p>
<b>Bonus per l'acquisto di strumenti musicali</b>	<p>Viene prevista anche per l'anno 2018 la concessione di un contributo <i>una tantum</i> per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.</p> <p>Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.</p>
<b>Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019</b>	<p>Sono confermate per l'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;</li> <li>• l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.</li> </ul> <p>Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019;</li> <li>• al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020;</li> <li>• al 25%, a decorrere dall'1.1.2021.</li> </ul> <p>L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019;</li> <li>• al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.</li> </ul>
<b>Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"</b>	<p>Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.</p> <p><b>Valore dei beni "significativi"</b></p> <p>Il valore dei predetti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;</li> <li>• deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.</li> </ul> <p>Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.</p> <p><b>Modalità di fatturazione</b></p> <p>La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indi-</p>

segue

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot,34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291

# Studio Crabilli & Monari Srl

	<p>care, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.</p> <p><b>Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata</b></p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.</p>
<b>Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine</b>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p><b>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</b></p> <p>Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.</p>
<b>IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio</b>	<p>Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/prestatore, per errore, addebita al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.</p> <p>Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebita un'IVA del 22%.</p> <p>Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).</p> <p>Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Consulenza societaria, aziendale, fiscale, amministrativa e contabile

**STUDIO CRABILLI & MONARI SRL** Via R. Audinot, 34 40134 Bologna

☎ 051/338911 r.a. – 051/583978 📠 Fax 051/338919 - 051/6440524

📧 [info@studiomonari.it](mailto:info@studiomonari.it) - [segreteria@studiocrabilli.it](mailto:segreteria@studiocrabilli.it)

Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. – Codice Fiscale -Partita IVA e Registro Imprese: 03705530370 – REA BO-311291